

L'anticipazione di tesoreria è utilizzabile solo per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/01/2022

L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), per far fronte a momentanee esigenze di liquidità: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 6/2022/PRSE, depositata lo scorso 21 gennaio.

La gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del Tesoriere di provvisori in entrata e spesa - correlati rispettivamente ad utilizzi e restituzioni/diminuzioni - cui segue la regolarizzazione da parte dell'Ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo V della spesa (ex titolo III) (sul punto cfr. delibera n. 101/2016 della Sez. Reg. Marche).

Inoltre, giova richiamare il principio contabile n. 3.26 (Allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011), a mente del quale *"Le anticipazioni di cassa, erogate dal tesoriere dell'ente, sono contabilizzate nel titolo, istituito appositamente, per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Infine si ricorda che il principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2 precisa che: *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti"*.